

Provincia di Ravenna

Settore Ambiente e Suolo
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 222

del 20/03/2006

Oggetto: Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento (linea TAPO) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna.

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258. Legge regionale 21 aprile 1999 n.3, modificata dalla legge regionale 24.marzo 2000, n.22. Società Ineos Vinyls Italia S.p.A. - Stabilimento sito in Ravenna, via Baiona n.107.

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 174

Esatte L. 0521

RESPONSABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento da cui risulta:

che con il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 43 del 31.01.2005 la Soc. Ecologia Ambiente S.r.l. di Ravenna è stata autorizzata allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche "sostanze pericolose" provenienti dall'impianto di depurazione sito in via Baiona n. 182 - RA in acque superficiali;

che nell'impianto, strutturato su due linee denominate rispettivamente TAPI (trattamento acque inorganiche) e TAPO (trattamento acque organiche), vengono trattate acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle attività di trattamento rifiuti gestite dalla stessa Società oltre ad acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche prodotte da impianti terzi coinsediati nello stesso sito industriale multisocietario di via Baiona - Ravenna - e convogliate al trattamento tramite condotta diretta secondo lo schema riportato nella figura 1 allegata;

che sulla base del combinato disposto dall'art. 34, 4° comma e dall'art. 45, 2° comma, del D.Lgs n.152/99, per i flussi di acque reflue contenenti sostanze pericolose trattati in impianti centralizzati per lo scarico in comune delle acque provenienti da singoli impianti, restano salve le responsabilità di tutti i gestori interessati e possono essere individuati e regolamentati "scarichi parziali" per garantire un adeguato trattamento delle Sostanze Pericolose prima dello scarico finale.

che le acque reflue industriali cosiddette organiche, prodotte dagli impianti terzi coinsediati nello stabilimento multisocietario di via Baiona n. 107 - Ravenna, per alcune Aziende coinsediate (Ineos, Borregaard, Great Lakes, Vinavil, Endura, Ecofuel) sono convogliate all'impianto centralizzato di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente (linea TAPO) tramite un sistema fognario unitario in cui sono comunque individuati, ai limiti di batteria di ciascun gestore, singoli punti di consegna ad Ecologia Ambiente srl per il trattamento e lo scarico finale;

che la Società EVC - European Vinyls Italia S.p.A., avente sede legale in Marghera (VE), Via Della Chimica n. 5, è in possesso dell'autorizzazione n. 45 del 06/02/2001 scaduta il 31/12/2004, allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l. e provenienti dagli impianti gestiti nello stabilimento del sito multisocietario in Ravenna, via Baiona n.107;

che il Sig. Carlo Porcu in qualità di legale rappresentate della Società Ineos Vinyls Italia S.p.A. avente sede legale in Marghera (VE), Via Della Chimica n. 5, ha chiesto, con nota del 30/03/2004, il rinnovo e la volturazione da "Società EVC – European Vinyls Italia S.p.A" a "Società Ineos Vinyls Italia S.p.A", dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento TAPO della Società Ecologia Ambiente S.r.l., successivamente integrata con documentazione relativamente alla presenza di sostanze pericolose di cui all'art.34 del D.Lgs. n. 152/99 nello scarico;

che ai sensi di quanto previsto all'art. 34 del D.lgs n. 152/99 e s.m.i. il flusso di tali acque reflue è riconducibile alla fattispecie di "scarico parziale" di sostanze pericolose da sottoporre a regolamentazione ai limiti di batteria (piè d'impianto) nel punto di consegna al trattamento da parte della Soc. Ecologia Ambiente srl, secondo quanto previsto all'Allegato B del DM n. 367/03 in materia di scarichi di sostanze pericolose;

che dalla documentazione allegata alla domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico e dalle successive integrazioni risulta che:

a) l'attività svolta nel suddetto stabilimento della Società Ineos Vinyls Italia S.p.A. è relativa a produzione di:

- a.1) 1,2 Dicloroetano (DCE) – Impianto OXY;
- a.2) Cloruro di vinile (CVM) – Impianto CVM;
- a.3) Polivinilcloruro (PVC) – Impianto PVC;

b) Le acque reflue originate dalla attività sono:

- b.1) acque di processo degli impianti OXY/CVM (lavaggi reparti e pavimenti, strippaggio acqua dal DCE) che subiscono il trattamento di strippaggio nella colonna C 309;
- b.2) acque di processo dell'impianto PVC (strippaggio acqua dal CVM e/o AVM e acque centrifughe).

Le due linee di processo si riuniscono e le acque reflue industriali sono convogliate, all'impianto TAPO di Ecologia Ambiente srl – Linea 3.

c) le acque reflue industriali di cui al punto b) sono conferite al trattamento nell'impianto centralizzato del sito multisocietario gestito dalla società Ecologia Ambiente con una fognatura unitaria per diversi gestori coinsediate così come indicato nella figura 1 riportata nell'Allegato A (linea 3), in cui è individuato uno specifico pozzetto di consegna OC13 per la Società Ineos Vinyls Italia S.p.A.;

d) le acque meteoriche e di lavaggio piazzali contenenti particelle di PVC in sospensione sono convogliate in un serbatoio di raccolta nel quale avviene una decantazione del polimero sospeso. L'acqua chiarificata viene inviata tramite tubazione diretta all'impianto TAPI di Ecologia Ambiente srl., con un'altra linea fognaria (linea 4) unitaria per tutto il sito multisocietario. Per questa tipologia di acque è stata presentata separatamente domanda di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali inorganiche cointestata fra tutte le ditte coinsediate dello stabilimento multisocietario del petrolchimico;

e) la rete fognaria (denominata linea 3) di processo dove confluiscono le acque reflue industriali organiche della Società Ineos Vinyls Italia S.p.A presente nel sito multisocietario è ad uso anche di altre Società coinsediate e di proprietà della Società Consortile RSI e convoglia le acque reflue alla vasca di raccolta denominata S1 individuata come punto di consegna all'impianto centralizzato della Società Ecologia Ambiente del flusso unitario delle Società coinsediate, che confluiscono alla linea TAPO, escluse Polimeri Europa e Yara Italia. Sulla linea fognaria unitaria (linea 3) è individuato il punto di consegna OC13 ai limiti di batteria della Società Ineos Vinyls Italia S.p.A. Dalla vasca S1 le acque reflue vengono rilanciate mediante tubazione dedicata alla Società Ecologia Ambiente per il trattamento chimico – fisico – biologico nella linea denominata TAPO;

f) le ditte coinsediate nel sito multisocietario e la Società Ecologia Ambiente s.r.l. hanno redatto e sottoscritto il "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue



industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate all'impianto centralizzato di trattamento della Società Ecologia Ambiente", che è stato presentato come parte integrante della domanda di autorizzazione.

Tale Regolamento, che viene assunto integralmente ai fini della regolamentazione degli scarichi parziali verso l'impianto di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente, definisce le modalità operative, le competenze e la regolamentazione dei singoli flussi di scarico delle acque reflue industriali di ciascuna Società presente nel sito multisocietario del petrolchimico, l'identificazione dei pozzetti di prelievo al limite di batteria (pozzetti di consegna) e i valori limite di immissione che le acque reflue industriali devono rispettare per l'accettazione all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l. oltre ai programmi di monitoraggio;

g) I flussi delle acque organiche, sono stati caratterizzati dai gestori degli impianti coinsediati ai limiti di batteria di ciascuno di essi in corrispondenza dei singoli pozzetti di consegna all'impianto centralizzato e sono stati sottoposti ad omologa da parte del gestore dell'impianto centralizzato valutando:

- i parametri di funzionamento dell'impianto e le capacità di abbattimento delle sostanze pericolose presenti nel flusso da trattare;
- vincoli per lo scarico finale dell'impianto di trattamento;

h) dalla verifica di omologa del flusso della Società Ineos Vinyls Italia S.p.A, prelevato nel punto ufficiale OC13, è emersa la presenza di sostanze pericolose contenute nella Tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.gs n.152/99, nella tabella 1 dell'allegato A del Decreto Ministeriale n.367/03 e nella Tabella 5 dell'Allegato alla Delib. Regionale n. 1053/03 (33 sostanze prioritarie Dir. 2000/60/CE), in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità. Le sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità sono indicate nella Tabella di cui all'allegato A del presente provvedimento.

che secondo quanto previsto nel Regolamento di cui al precedente punto f) e assumendo la dichiarazione della Soc. Ecologia Ambiente per cui sui flussi di acque organiche il sistema di depurazione della linea TAPO garantisce idonee rese di abbattimento per tutta una serie di sostanze pericolose, per ogni utente allacciato devono essere rispettati i limiti massimi di accettabilità definiti in sede di omologa salvo approfondimenti per alcuni parametri per cui sono disponibili solo dati di letteratura.

che la Sezione Provinciale dell'ARPA di Ravenna, Servizio Territoriale Distretto di Ravenna e Faenza, ha espresso, su richiesta di questa Provincia, parere favorevole con prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 "Disposizioni correttive e integrative del D.L.vo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128";

VISTA la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificata dalla Legge Regionale 24 marzo 2000 n.22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n.3";

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al segretario Generale, che stabilisce che:

"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dello Statuto e dai Regolamenti";

SU proposta del responsabile del procedimento:

AUTORIZZA

ai sensi del D.L.vo n.152/99 e successiva modifica la Società Ineos Vinyls Italia S.p.A., avente sede legale in Marghera (VE), via Della Chimica n. 5, ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali contenenti "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.L.vo n.152/99, provenienti dallo stabilimento ubicato nel sito multisocietario di Ravenna, via Baiona n. 107, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento centralizzato (linea denominata TAPO) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali della Società Ineos Vinyls Italia S.p.A. al punto di consegna OC13 ai limiti di batteria verso l'impianto centralizzato di Ecologia Ambiente srl è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo organiche contenenti "sostanze pericolose" in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità. Nello stesso sistema fognario che convogliati le acque industriali di processo possono altresì essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento di cui al successivo punto 6., provenienti dai cosiddetti well - point installati nelle aree di pertinenza della Società Ineos Vinyls Italia S.p.A all'interno del sito multisocietario in occasione di lavori di escavazione e/o bonifiche suoli. Il flusso di acque reflue industriali a valle del pozzetto OC13 confluisce a sua volta in una linea fognaria unitaria a cui conferiscono anche altri gestori coinsediate nel sito multisocietario;
- 2) il punto di consegna, verso l'impianto della Società Ecologia Ambiente S.r.l., è identificato nel pozzetto OC13, come indicato nella figura 1 allegata. Lo scarico nel punto di consegna sopracitato è qualificato come "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.152/99 e della Delibera regionale n.1053/03;
- 3) l'elenco delle "sostanze pericolose" presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento sono indicate nella Tabella riportata nell'Allegato A con i relativi limiti di rilevabilità da assumere. Sono altresì regolamentati i seguenti parametri specifici: PCDD/PCDF. Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli di ARPA, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano più rilevate, si deve provvedere all'aggiornamento della Tabella riportata nell'Allegato A fermo restando quanto previsto al successivo punto 4 relativamente ai limiti massimi ammissibili;
- 4) lo scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, nel punto ufficiale di prelevamento denominato OC13, dovrà rispettare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose e per i parametri specifici previsti nell'omologa di accettazione del flusso stabilita dalla ditta con Ecologia Ambiente secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui al punto 6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore;
- 5) L'omologa con i limiti massimi di accettazione delle acque reflue industriali è parte integrante della presente autorizzazione, esclusivamente per i valori limite delle sostanze pericolose e dei parametri specifici di cui sopra e viene allegata;
- 6) le condizioni definite con il "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti di trattamento della Società Ecologia Ambiente" con i relativi allegati, sottoscritto da tutte le Società interessate, vengono acquisite come parte integrante della presente autorizzazione. Copia originale del Regolamento vigente è

depositata presso la Provincia e il Servizio Territoriale ARPA di Ravenna. Il Regolamento viene periodicamente sottoposto a revisioni e/o modifiche che devono essere comunicate alla Provincia e al Servizio ARPA sopracitato;

- 7) devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal Piano dei controlli contenuto nel Regolamento di cui al precedente punto 6. In particolare si deve procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel pozzetto OC13 e nella vasca S1 (punto finale linea 3) secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nell'allegato 8 al Regolamento stesso.
- 8) Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere inviata ad ARPA - Servizio territoriale Distretto di Ravenna e Faenza - e alla Provincia una relazione riassuntiva relativa all'esito delle analisi svolte nell'anno precedente sul pozzetto di consegna;
- 9) Qualora dagli esiti degli autocontrolli analitici sia accertata la costante presenza in concentrazioni elevate, anche se dentro i limiti di omologa, di sostanze pericolose e/o di parametri specifici, si fa riserva di modificare i limiti massimi di accettabilità di cui al punto 4 anche a seguito degli approfondimenti che la ditta Ecologia Ambiente sta eseguendo relativamente alla capacità di abbattimento degli stessi all'impianto TAPO;
- 10) il punto ufficiale di prelievo ai fini del controllo va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Il campionamento ufficiale sul punto OC13 viene effettuato tramite un prelievo di un campione medio nell'arco di 3 ore.
- 11) sul punto di prelievo OC13 è installato un campionatore automatico, oltre ad un misuratore di portata. La misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, anche all'interno dei limiti di batteria della Soc. Ecologia Ambiente, sulla linea 3. Sempre all'interno dei limiti di batteria della linea di trattamento TAPO sulla stessa linea 3, la Soc. Ecologia Ambiente provvede, tramite campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose (entro giugno 2006);
- 12) il punto di prelievo OC13 ai fini del controllo della qualità dello scarico è indicato nell'allegato B al presente provvedimento, e nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione di cui al punto successivo;
- 13) la planimetria della rete fognaria denominata "Mappa guida nel campionamento degli scarichi liquidi di stabilimento (fogne di processo) Disegno RA-GB-1121-E-06000-A del 01.09.05, allegata alla domanda costituisce parte integrante della presente autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo;
- 14) ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va comunicata a questa Provincia e all'ARPA;
- 15) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente;
- 16) la presente autorizzazione è valida per i 4 anni dalla data di rilascio, e cioè dalla data del presente provvedimento. Un anno prima di tale scadenza deve essere richiesto il rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.45 comma 7, del D.L.vo n.152/99,

Si dà incarico all'ARPA, Servizio Territoriale Distretto di Ravenna e Faenza, di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione e sul rispetto delle relative prescrizioni, trasmettendone gli esiti a questa Provincia.




IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E SUOLO
(Dott. *Stenio Naldi*)

Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico della ditta Ineos Vinyls Italia S.p.A.:

| Sostanza pericolosa | Limite di rilevabilità |
|---------------------------|------------------------|
| Cadmio | 0.001mg/l |
| Cromo totale | 0.01 mg/l |
| Mercurio | 0.0005 mg/l |
| Nichel | 0.01 mg/l |
| Piombo | 0.02 mg/l |
| Rame | 0.01 mg/l |
| Zinco | 0.02 mg/l |
| Solventi clorurati | 0.005 mg/l |
| Cloroetene (CVM) | 0.005 mg/l |
| Triclorometano | 0.005 mg/l |
| 1,2,4,5 Tetraclorobenzene | 0.005 mg/l |
| 1,2 Dicloroetano | 0.005 mg/l |
| 1,2,4 Triclorobenzene | 0.001 mg/l |
| 1,1 Dicloroetano | 0.005 mg/l |
| Diclorometano | 0.005 mg/l |
| 2,4 Diclorofenolo | 0.01 mg/l |
| 1,1,2 Tricloroetano | 0.005 mg/l |
| Triclorofenolo (isomeri) | 0.01 mg/l |
| Pentaclorobenzene | 0.001 mg/l |
| Pentaclorofenolo | 0.01 mg/l |
| IPA | 0.0001 mg/l |
| PCB | 0.1 ng/l |

FIGURA 1



REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE DELLE ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DELL'INSEDIAMENTO
MULTISOCIETARIO DI RAVENNA CONVOGLIATE AGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLA SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTE


ALLEGATO B

Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06000-A rev. 0 del 01.09.05 *“Mappa guida nel campionamento degli scarichi liquidi di Stabilimento (fogne di processo)”*



Settembre 2005

Ravenna



| Scheda di omologa acque di processo organiche | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Società: EVC | u.m. | Valori dichiarati dalla Società | | Valori d'accettazione | |
| | | medio indicativo | massimo | valore massimo | Portata massima [kg/h] |
| Parametri contrattuali (*) | | | | | |
| Portata | m ³ /h | 120 | | 150 | |
| S.S. | mg/l | 350 | 1000 | | |
| TKN | mg/l | 2 | 5 | 1 | 0,1 |
| NO ₂ ⁻ come N | mg/l | | | | |
| NO ₃ ⁻ come N | mg/l | | | | |
| COD | mg/l | 630 | 650 | 650 | 80 |

| Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00 | | | | | |
|--------------------------------------------------|------|------|-----|----|--|
| pH | | 8+11 | | | |
| Ferro | mg/l | 1 | 4,8 | 5 | |
| Stagno | mg/l | 5 | 8 | 10 | |

| SOSTANZE PERICOLOSE | Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---|----------------------|------|------|--------|-------|---------|--|
| | A | | Tab.1 - D.M. 367/03 | | | | | | |
| | B | | Tab.5 - D.R. 1053/03 | | | | | | |
| | | C | | | | | | | |
| Arsenico | * | A | B | mg/l | | <0,005 | 0,5 | | |
| Cadmio | * | A | B | C | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
| Cromo totale | * | A | B | | mg/l | 0,05 | 0,08 | 2 | |
| Cromo esavalente | * | A | | | mg/l | | | 0,2 | |
| Mercurio | * | A | B | C | mg/l | <0,001 | 0,003 | 0,005 | |
| Nichel | * | A | B | C | mg/l | <0,1 | 0,1 | 2 | |
| Piombo | * | A | B | C | mg/l | <0,05 | 0,05 | 0,2 | |
| Rame | | A | | | mg/l | 0,1 | 0,15 | 0,15 | |
| Selenio | * | A | | | mg/l | | | 0,03 | |
| Zinco | * | A | | | mg/l | <0,1 | 0,2 | 0,5 | |
| Fenoli | * | A | | | mg/l | | | 0,5 | |
| Solventi organici aromatici | * | A | | | mg/l | | | 0,2 | |
| Solventi organici azotati | * | A | | | mg/l | | | 0,1 | |
| Pesticidi fosforati | * | A | | | mg/l | | | 0,1 | |
| Solventi clorurati | | A | | | mg/l | 1 | 2,5 | 2,5 (*) | |
| Idrocarburi totali | * | A | | | mg/l | | | 5 | |

(*) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(*) Valore di accettazione vincolato ad approfondimenti sulla capacità di abbattimento dell'impianto di trattamento e/o interventi di riduzione da parte della Società utente.

(*) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente relativa alle acque di scarico in acque superficiali.

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| EVC | Stabilimento di Ravenna IL DIRETTORE Ing. Stefano Lago | 0 | 1 di 2 | 07/03/05 |
| Ecologia Ambiente Srl | Ecologia Ambiente S.r.l. Timbro e firma | Rev | Pag. | Data |

| Scheda di omologa acque di processo organiche | | | | | |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Società: EVC | u.m. | Valori dichiarati dalla | | Valori d'accettazione | |
| | | medio indicativo | massimo | valore massimo | Portata massima [kg/h] |

| SOSTANZE PERICOLOSE | A Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00 | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---|------|-------|-------|----------|
| | B Tab.1 - D.M. 367/03 | | | | | |
| | C Tab.5 - D.R. 1053/03 | | | | | |
| CLOROETENE (CVM) | B | | µg/l | 500 | 2000 | 2000 |
| TRICLOROMETANO | B | C | µg/l | 0,05 | 0,4 | 0,4 |
| 1.2.4.5 TETRACLOROBENZENE | B | | µg/l | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
| 1.2 DICLOROETANO | B | C | µg/l | 1000 | 2500 | 2500 (*) |
| 1.2.4 TRICLOROBENZENE | B | C | µg/l | 0,01 | 0,015 | 0,015 |
| 1.1 DICLOROETANO | B | | µg/l | <0,05 | 17 | 17 |
| DICLOROMETANO | B | C | µg/l | 0,05 | 150 | 150 |
| 2.4 DICLOROFENOLO | B | | µg/l | <0,01 | 70 | 70 |
| 1.1.2 TRICLOROETANO | B | | µg/l | <0,01 | 2,3 | 2,3 |
| TRICLOROFENOLO (ISOMERI) | B | | µg/l | 10 | 15 | 15 |
| PENTA CLOROBENZENE | B | C | µg/l | 0,003 | 0,011 | 0,011 |
| PENTA CLOROFENOLO | B | C | µg/l | 0,01 | 7,2 | 7,2 |
| IPA | B | C | µg/l | 0,5 | 1 | 1 |
| PCB | B | | µg/l | | 0,1 | 0,1 |


| Parametri specifici | | | | | |
|---------------------|--------|--------|------|------|--|
| PCDD/PCDF | ng/TEQ | 0,0001 | 0,02 | 0,02 | |

(*) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(*) Valore di accettazione vincolato ad approfondimenti sulla capacità di abbattimento dell'impianto di trattamento e/o interventi di riduzione da parte della Società utente.

(^*) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente relativa alle acque di scarico in acque superficiali.

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| EVC | Timbro e firma | 0 | 2 di 2 | 07/03/05 |
| Ecologia Ambiente Srl |  Ing. Stefano Lago Ecologia Ambiente S.r.l. Timbro e firma | Rev | Pag. | Data |

ANNOTAZIONI DEL SETTORE / SERVIZIO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 20/03/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 20/03/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETARIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

